



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 291 SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
DEL 24/04/13

OGGETTO: Conferimento di incarico di collaborazione coordinata a continuativa per il completamento delle attività di revisione dell' anagrafe della popolazione residente a seguito del 15° Censimento generale della popolazione

Onere: € 16000 = IVA compresa.

Preso atto che:

l'art. 46, comma 1, del Regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 30.5.1989 n. 223) prevede che "a seguito di ogni censimento generale della popolazione i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento";

con specifico riferimento al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, in conformità a quanto dispone l'art. 50, comma 2, lett. d) del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122 e al § 7 del Piano Generale di censimento, adottato con deliberazione dell'Istat n. 6 del 18.2.2011, l'ISTAT ha emanato la circolare n. 15 del 13.12.2011, con la quale vengono stabilite le modalità di aggiornamento e revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie;

dato atto che le esigenze connesse all'attività di aggiornamento e di revisione dell'anagrafe della popolazione residente hanno carattere di temporaneità ed eccezionalità e che, considerata anche la quantità di posizioni da verificare e processare, a tali esigenze non è possibile far fronte con il personale attualmente in servizio, neppure ricorrendo al lavoro straordinario;

precisato che le attività da svolgere (in particolare, la verifica di tutte le posizioni anagrafiche che, con riferimento ai risultati del censimento, risultino discordanti, l'adozione di procedimenti diversi a seconda dell'esito del confronto, l'adozione di rettifiche post-censuarie, il riporto dei risultati della revisione nel sistema informatico predisposto dall'ISTAT, denominato SIREA) richiedono una adeguata professionalità ed esperienza;

riscontrato che, al fine di completare la revisione obbligatoria dell'anagrafe della popolazione residente a seguito del 15° Censimento generale della popolazione, nei termini di stabiliti dal Ministero, è indispensabile conferire un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata di otto mesi;

dato atto che il bando per la selezione dei rilevatori del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, approvato con determinazione dirigenziale n. 1178 del 18.7.2011, prevede espressamente (§ 5) che la graduatoria finale relativa alla prova di selezione dei rilevatori *"potrà altresì essere utilizzata dal Comune per le operazioni successive al censimento e concernenti la revisione dell'anagrafe comunale. A tal fine potranno essere conferiti incarichi di lavoro autonomo ai rilevatori che avranno effettuato le operazioni di confronto Censimento-Anagrafe";*

ravvisata l'opportunità di avvalersi, per l'effettuazione delle operazioni conclusive di revisione dell'anagrafe, di una persona, in possesso di diploma di laurea, che, avendo già svolto, per conto del Comune di Treviso l'attività di rilevatore, in occasione del Censimento generale della popolazione, è in possesso di una professionalità adeguata, accertata anche tramite superamento di una apposita prova selettiva, nonché della esperienza necessaria allo svolgimento delle specifiche attività riguardanti le rilevazioni censuarie e i loro esiti, oltre che all'uso degli strumenti informatici che dovranno essere utilizzati;

ritenuto congruo, in relazione alla natura dell'incarico e alle modalità di svolgimento delle prestazioni, stabilire un compenso mensile lordo (ossia, comprensivo anche degli oneri a carico dell'ente: Inps, Inail e Irap), di € 1.961,65;

visto l'art. 50, comma 3, del D.L. del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122, il quale, prevedendo un regime derogatorio alle regole generali in materia di patto di stabilità interno, dispone che " ... le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'Istat";

vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 70840 del 31.5.2011, la quale precisa che "le spese di personale di cui trattasi - essendo interamente finanziate da risorse statali a destinazione vincolata - possono non essere considerate ai fini del rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006)";

vista, altresì, la circolare n. 6 dell'ISTAT del 21.6.2011 (§ 7), la quale ribadisce che le spese per il personale impiegato dai Comuni nelle operazioni censuarie non vengono considerate ai fini del rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale;

precisato che la spesa relativa agli incarichi in oggetto è interamente finanziata con le risorse trasferite dall'ISTAT al Comune di Treviso (tali entrate sono state accertate al cap. 305639/10 con determinazione n. 1178 del 18.7.2011 del Dirigente Affari Generali e sono state impegnate sul cap. 185547/300 - impegno n. 2013/1206);

precisato altresì che la spesa in oggetto non soggiace ai limiti di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 25/01/2012 poiché trattasi di spesa interamente finanziata dall'ISTAT;

dato atto, pertanto, che la spesa per l'instaurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui sopra, trattandosi di spesa che viene interamente finanziata con risorse statali a destinazione vincolata, non rientra tra le spese soggette al patto di stabilità interno, né tra le "spese di personale", ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006 n. 296, e non è soggetta al limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122;

visti, con specifico riferimento ai presupposti e alle modalità di conferimento degli incarichi di lavoro autonomo:

- l'art. 7, commi 6 e seguenti, del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, e successive modificazioni, che stabilisce che "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa...";
- il regolamento comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma ad esperti esterni;
- l'art. 50, comma 4, del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122;
- la deliberazione ISTAT n. 6 del 18.2.2011, con particolare riferimento al § 4;
- la circolare ISTAT n. 6 del 21.6.2011;

Considerato che, l'incarico in oggetto risulta, in questo caso, coerente con l'art. 46 del D.L. n. 112/2008 ed in particolare:

- con il comma 1, lett. a) in quanto l'oggetto delle prestazioni da conferire riguarda l'espletamento di attività - anagrafiche post censuarie - ovvero competenze attribuite ai Comuni per servizi di competenza statale ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del testo Unico degli Enti Locali e della legislazione vigente in materia anagrafica;
- con il comma 2, poiché tali compiti si riferiscono ad attività istituzionali previste per legge (ex art. 3 comma 55 d.l. 112/2008);
- con la lett. b) per l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno del Comune;
- con il comma 1 lett. c) relativamente alla natura temporanea della prestazione;
- con il comma 1 lett. d) in quanto possono preventivamente essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso;

Ritenuto, altresì, per le stesse motivazioni espresse in precedenza, che l'incarico previsto dal presente atto non rientra nel limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione fissato in sede di bilancio preventivo e previsto dall'art. 3 comma 56 della legge finanziaria 2008 n. 244 del 24/12/2007;

Visti:

- il D. Lgs. 118/2011;
- il DPCM sulla sperimentazione e relativi allegati;
- la D.G.C. n. 525 del 29.12.2011 di adesione alla sperimentazione;

Visto l'art. 1, comma 381, della legge 24/12/2012 n.228, che ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del T.u.e.l.

Preso atto che:

- il Consiglio Comunale non ha deliberato entro il 31.12.2012 il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, quindi l'Amministrazione comunale dovrà gestire gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio pluriennale 2012-2014 esercizio 2013 approvato con Delibera consiliare n. 70 del 19.12.2012, secondo quanto disposto al punto 8) dell'Allegato 2 al DPCM sull'armonizzazione;
- in particolare, nel corso dell'esercizio provvisorio è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio pluriennale approvato per l'esercizio 2013, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Dato atto che si tratta di spesa non suscettibile di pagamento frazionato;

Vista la D.G.C. n. 20 del 23.01.2013 con cui si è approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio 2013/2014 procedendo all'assegnazione delle risorse ai settori/servizi valida fino all'approvazione del bilancio previsionale 2013 e pluriennale 2013/2015;

Visti:

- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009;
- l'articolo 107, terzo comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

- l'art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136;
- il vigente Regolamento di Disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con D.G.C. n. 44617/604 del 07/07/1999, e successive modifiche ed integrazioni;
- la nota del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze prot. n. 6989 del 21.1.2013 la quale ha attestato il rispetto del rapporto tra spese di personale e spese correnti, ai sensi dell'art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, precisando che "per quanto attiene l'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti il dato consolidato richiesto non è al momento calcolabile in quanto i bilanci 2012 delle Società non saranno disponibili prima della fine del primo semestre 2013, né è possibile utilizzare dati previsionali, posto che le Società partecipate non hanno l'obbligo legale di approvazione del bilancio preventivo. Per quanto utile si conferma che al momento l'incidenza di cui trattasi riferita ai dati del rendiconto 2011 del Comune e dei bilanci 2011 delle Società partecipate oggetto del consolidamento ai sensi dell'art. 76, comma 7, D.L. 112/2008 è pari al -41,12%";
- la nota del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze prot. n. 22495 dell'1.3.2013 ha altresì attestato che "sulla base dei dati attualmente a disposizione il Comune ha raggiunto gli obiettivi in ordine al Patto di Stabilità 2012";
- l'autorizzazione via Lotus in data 11/03/2013 del Dirigente del Settore Affari Generali dott. Giorgio Paris ad utilizzare la somma di € 16.000,00 all'impegno n. 2013/1206, capitolo 185547/300 per la spesa di cui all'oggetto;

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all'affidamento dell'incarico di collaborazione coordinata a continuativa della durata di otto mesi, a decorrere dall'1.5.2013 per la fase conclusiva delle attività di revisione delle anagrafi della popolazione residente a seguito del 15° Censimento generale della popolazione alla seguente persona:

VACILOTTO Alice, nata a Treviso il 28/08/1984, codice fiscale _____ codice
ASCOT :28352;

2. di precisare che il conferimento dell'incarico verrà effettuato mediante stipula di apposito contratto, secondo lo schema allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (all. A);
3. di precisare che la spesa complessiva, pari a € 16.000,00 è già stata accertata al cap. 305639/10 con determinazione n. 1178 del Dirigente Affari Generali in data 18.7.2011 e che la stessa è stata impegnata sul cap. 185547/300 (impegno n. 2013/1206);
4. di dare atto che la spesa di cui al punto 3), interamente finanziata con risorse statali a destinazione vincolata, non rientra tra quelle soggette al patto di stabilità interno, né tra le "spese di personale", ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006 n. 296, e non è soggetta al limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122;
5. di precisare che il pagamento del compenso verrà effettuato mensilmente dal Servizio Stipendi, sulla base di apposito atto di liquidazione redatto dal Dirigente del Settore Polizia Locale/Servizi Demografici, imputandola ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa sarà esigibile:

Bilancio di riferimento	Importo	Capitolo	Spese
2013	16.000,00	185547/300	1105

6. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito web dell'ente, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 662/1996, così come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007;
7. di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di subimpegnare la somma di € 16.000,00 al cap. 185547/300 impegno n. 2013/1206

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di subimpegnare la somma di € 16.000,00 al cap. 185547/300 impegno n. 2013/1206

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

Il Servizio Ragioneria da atto che la spesa di Euro 16.000,00, per l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa della durata di otto mesi a partire dal 01.05.2013 a Vacilotto Alice C.F. VCLLCA84M60L407N, risulta finanziata tramite il Fondo Pluriennale Vincolato esercizio finanziario 2013 al Cap. 185547 Art. 300 (Codice finale U.1.03.03.18.006)– imp. 2013/1871

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria